

Il commercialista telematico

FINANZIARIA 2008

LE PRINCIPALI NOVITA' PER IL REDDITO D'IMPRESA

L'OPZIONE PER LA TASSAZIONE SEPARATA PER
IMPRESE INDIVIDUALI E PERSONE FISICHE CHE
PARTECIPANO IN S.N.C. E S.A.S.

IL PRESENTE E-BOOK E' AGGIORNATO AL 7 gennaio 2008
... per acquistarlo clicca QUI, poi su E-BOOK e quindi su PROCEDI
il prezzo è di 24 euro IVA compresa

DI SANDRO CERATO – DOTTORE COMMERCIALISTA E DOCENTE ALLA SCUOLA
SUPERIORE DI ECONOMIA E FINANZE

Il commercialista telematico

Premessa	3
Riduzione aliquota Ires	6
Gli effetti sulla quota imponibile dei dividendi e delle plusvalenze.....	6
La disciplina degli interessi passivi per i soggetti Ires.....	6
<i>Gli interessi e gli altri oneri di cui all'art. 96</i>	9
<i>Modalità di calcolo degli interessi indeducibili</i>	13
<i>Il riporto a nuovo delle eccedenze indeducibili</i>	21
Le plusvalenze esenti (pex).....	23
<i>Requisiti del possesso minimo e della residenza della partecipata</i>	23
<i>Il regime transitorio</i>	24
Ammortamenti e canoni di locazione finanziaria	28
<i>L'abrogazione dell'ammortamento accelerato</i>	28
<i>L'abrogazione dell'ammortamento anticipato</i>	28
<i>Le modifiche alla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria</i>	30
<i>Gli automezzi a deducibilità limitata</i>	33
Ammortamento dei fabbricati strumentali	34
<i>Il D.L. 3.8.2007, n. 118</i>	36
<i>La Finanziaria 2008</i>	36
L'eliminazione delle deduzioni extracontabili.....	40
<i>Le novità della Finanziaria 2008</i>	40
<i>Le deduzioni extracontabili dal 2008</i>	46
Le spese di rappresentanza.....	48
<i>Le spese di rappresentanza nella disciplina fino al 2007</i>	48
<i>La nuova disciplina dal 2008</i>	49
L'opzione per la tassazione proporzionale dei soggetti IRPEF	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Ambito soggettivo</i>	53
<i>Gli utili soggetti a tassazione separata</i>	54
<i>Revoca dell'opzione o prelievo di utili non distribuiti</i>	57
<i>Altri aspetti</i>	58

Il commercialista telematico

Premessa

La Finanziaria per l'anno 2008, approvata con Legge 24.12.2007, n. 244, introduce rilevanti modifiche alle regole di determinazione del reddito d'impresa, soprattutto per i soggetti Ires, i quali devono confrontarsi con le nuove regole per la deduzione degli interessi passivi.

Le novità in tema di reddito d'impresa sono contenute principalmente nel co. 33 dell'articolo unico della Finanziaria. Schematicamente, le modifiche riguardano principalmente i seguenti aspetti (vedi tabella).

DISPOSIZIONE	CONTENUTO
ART. 1 CO. 33 (LETT. E)	Riduzione aliquota Ires dal 33% al 27,5% (modifica art. 77, co. 1, TUIR)
ART. 1 CO. 33 (LETT. I)	Introduzione di nuove regole per la deduzione degli interessi passivi per i soggetti Ires (modifica art. 96 TUIR)
ART. 1 CO. 33 (LETT. L)	Eliminazione "thin-cap" e "pro-rata" patrimoniale (abrogazione artt. 97 e 98 TUIR)
ART. 1 CO. 33 (LETT. H) E CO. 58 (LETT. C)	Modifica al regime di esenzione delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni (modifica art. 87, co. 1, TUIR)
ART. 1 CO. 33 (LETT. N)	Modifiche al regime di deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria (modifica art. 102, co. 3 e 7, TUIR)
ART. 1 CO. 33 (LETT. P)	Modifiche al regime di deduzione delle spese di rappresentanza (modifica art. 108, co. 2, TUIR)
ART. 1 CO. 33 (LETT. Q)	Abrogazione deduzioni extracontabili (modifica art. 109, co. 4, lett. b), TUIR)
ART. 1 CO. 34	Disciplina decorrenza modifiche Possibilità di eliminazione deduzioni

Il commercialista telematico

	extracontabili operate in esercizi precedenti
ART. 1 CO. 35	Interessi passivi immobili non strumentali (modifica art. 90, co. 2, TUIR)
ART. 1 CO. 48	Possibilità di eliminazione vincolo patrimoniale di cui all'art. 109, co. 4, lett. b), TUIR, formatosi in esercizi precedenti al 2008
ART. 1 CO. 81-82	Ammortamento immobili e scorporo valore terreno (eliminazione effetti retroattivi art. 36, co. 8, del DL n. 223/06)

Le novità normative sono destinate ad incidere profondamente sul sistema di tassazione delle imprese, soprattutto per quanto riguarda le società di capitali, ed in generale i soggetti Ires, i quali dovranno confrontarsi innanzitutto con le nuove regole per la deducibilità degli interessi passivi.

Particolare impatto hanno inoltre le nuove “restrizioni” in tema di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria, le quali devono essere inquadrare nel più generico intento del legislatore di ridare dignità alle valutazioni contabili operate dalle imprese. In altre parole, si è inteso passare da un sistema a “doppio binario” vero e proprio, in cui il reddito d’impresa è determinato dopo aver apportato le variazioni in aumento ed in diminuzione derivanti dall’applicazione delle limitazioni previste dal TUIR, ad un sistema in cui assumono valenza fiscale le imputazioni contabili, purchè giustificate in base ai principi contabili.

Significativo a tale proposito è il passaggio contenuto nel co. 34, decimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 244/2007, in cui si precisa che *“gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico (...) possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti comportamenti in base a corretti principi contabili”*.

Da una prima lettura della novella normativa, sembra di poter capire che d’ora in poi l’Amministrazione finanziaria sarà legittimata ad entrare nel merito delle scelte operate civilisticamente per l’imputazione, ad esempio, delle quote di ammortamento dei beni strumentali, negando la deduzione laddove tale imputazione sia stata operata solo per ottenere un beneficio fiscale, ma non in linea con quanto previsto dai corretti principi contabili.

Particolare interessa suscita tra gli operatori la possibilità di opzione, prevista per le persone fisiche imprenditori e per coloro che detengono partecipazioni in snc e sas, di optare per la tassazione

Il commercialista telematico

separata del 27,5 % sul reddito d'impresa o di partecipazione. Tale possibilità, del tutto facoltativa, è stata introdotta per rendere “neutrale” la scelta della struttura imprenditoriale, nel senso di garantire la possibilità di ottenere la medesima modalità di tassazione (27,5%), a prescindere dalla qualità soggettiva.

Tuttavia, come si vedrà meglio in seguito, la tassazione proporzionale per le persone fisiche e per i detentori di quote di partecipazione in snc e sas “soffre” di un pesante fardello, in quanto è garantita a condizione che gli utili non siano distribuiti, condizione che in tali soggetti non è facile rispettare.

Il commercialista telematico

Riduzione aliquota Ires

L'art. 1, co. 33, lett. e), apportando modifiche all'art. 77, co. 1, del TUIR, dispone che l'aliquota Ires, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, è ridotta dal 33% al 27,5%. Tale modifica, apparentemente, si limita a ridurre il carico fiscale delle società e degli enti soggetti ad Ires. Tuttavia, deve essere letta e coordinata con altre modifiche previste dalla stessa Finanziaria 2008 le quali, nel dichiarato obiettivo di mantenere invariato il gettito, prevedono quanto segue:

- l'ampliamento della base imponibile, per la cui analisi si rinvia agli appositi capitoli dedicati;
- l'aumento della quota imponibile dei dividendi percepiti, e delle plusvalenze realizzate, con riferimento ai soci che detengono partecipazioni qualificate.¹

In relazione a tale ultimo aspetto, la Finanziaria 2008 demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei seguenti aspetti:

- determinazione delle nuove percentuali di imponibilità dei dividendi percepiti dai soci;
- previsione di un'apposita normativa transitoria e della decorrenza di tali modifiche.

Infine, come si vedrà nel seguito, la riduzione dell'aliquota Ires esplica effetti anche contabili, soprattutto in relazione agli eventuali stanziamenti negli esercizi precedenti delle imposte differite ed anticipate.

Gli effetti sulla quota imponibile dei dividendi e delle plusvalenze

Come anticipato, al fine di mantenere invariato il carico fiscale complessivo in capo alla società, all'atto della produzione del reddito, ed in capo ai soci, al momento della distribuzione, i co. 38 e 39 dell'art. 1 demandano ad un apposito decreto ministeriale la rideterminazione proporzionale della quota imponibile dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate:

- da persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata (art. 47, co. 1, e art. 68, co. 3, del TUIR);
- da soggetti Irpef che detengono la partecipazione in regime d'impresa, ossia imprenditori individuali e società di persone di cui all'art. 5 del TUIR (art. 58, co. 2, e art. 59, del TUIR).

¹ Non sono invece previste modifiche per i soci detentori di partecipazioni non qualificate, per i quali la tassazione rimane a titolo d'imposta nella misura del 12,5%, sia per i dividendi (ritenuta alla fonte), sia per le plusvalenze (imposta sostitutiva). Si ricorda che la definizione di partecipazione qualificata è contenuta nell'art. 67, co. 1, lett. c), del TUIR, qualora il socio detenga una partecipazione al capitale sociale rispettivamente superiore al 2% o al 20% a seconda che si tratti di titoli negoziati o di altre partecipazioni. Si ricorda, infine, che la citata distinzione è applicabile solo per i soci che non detengono la partecipazione nell'impresa, mentre per i soci imprenditori tale distinzione non è rilevante, in quanto la percentuale di imponibilità è sempre del 40%, a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta.

Il commercialista telematico

Nella relazione tecnica al disegno di legge, è precisato che la nuova quota imponibile dei suddetti dividendi e plusvalenze dovrebbe essere pari 51,60%, misura che consentirebbe di mantenere inalterato il carico fiscale complessivo società più socio.

Esempio

La società ALFA presenta un utile prima dell'accantonamento Ires pari a 100. Di seguito, si illustra il carico fiscale in capo alla società ed ai soci, confrontando la situazione vigente fino al 31.12.2007 (aliquota Ires 33%) e quella che si verificherà a decorrere dall'esercizio 2008. La compagine sociale è formata da due soci, A e B, rispettivamente detentori di una quota di partecipazione al capitale sociale del 40% e del 60%.

Ipotesi 1 – situazione vigente fino al 2007

L'accantonamento Ires è pari a 33, con la conseguenza che il dividendo distribuibile ai soci è pari a.....

IL PRESENTE E-BOOK E' AGGIORNATO AL 7 gennaio 2008
... per acquistarlo clicca QUI, poi su E-BOOK e quindi su PROCEDI
il prezzo è di 24 euro IVA compresa